

_____, li _____

Raccomandata A/r

Spett.le

Metanodotto Alpino Srl

Via Bardonecchia 5
10139 Torino

fax: 011 333 09 39

Oggetto: testo della garanzia finanziaria a copertura delle obbligazioni derivanti dal conferimento di capacità e dalla conseguente erogazione del servizio di trasporto.

Premesso che

- a. Metanodotto Alpino S.r.l. ha conferito entro il **gg/mm/aaaa** capacità di trasporto sulla propria rete per un valore complessivo pari a Sm3/g

alla Società _____

Con sede legale in via _____ n° _____

CAP _____ Comune _____ Provincia _____

Codice Fiscale _____

Partita IVA _____

- b. In conseguenza di ciò, la suddetta Società ha richiesto all'Istituto bancario/ Assicurativo

il rilascio di una garanzia finanziaria a prima richiesta a copertura delle obbligazioni derivanti dal conferimento di capacità e dalla conseguente erogazione del servizio di trasporto in favore di Metanodotto Alpino S.r.l., in conformità con l'articolo 14 della delibera n. 137/02 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas;

- c. la suddetta società intende sottoscrivere con Metanodotto Alpino S.r.l. il contratto di trasporto.

Tutto ciò premesso

L'Istituto Bancario/Assicurativo _____

Con sede legale in via _____ n° _____

CAP _____ Comune _____ Provincia _____

Con domicilio eletto ai fini della presente garanzia in via _____

N° _____ CAP _____ Comune _____ Provincia _____

Codice Fiscale _____

Partita IVA _____

1 - SI IMPEGNA IRREVOCABILMENTE E INCONDIZIONATAMENTE

a versare immediatamente a Metanodotto Alpino S.r.l., dietro semplice richiesta scritta a mezzo raccomandata a/r e senza necessità alcuna di prova o motivazione, ogni eccezione rimossa, nonostante qualsiasi eventuale contestazione od opposizione della Società sopra indicata, senza necessità di alcuna previa comunicazione, intimazione, messa in mora o richiesta nei confronti della stessa Società, tutte le somme che Metanodotto Alpino S.r.l. richiederà al titolo indicato al punto b) fino alla concorrenza

dell'importo pari a _____ Euro

2 – DICHIARA

che alla presente garanzia non sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli 1955 e 1957 del codice civile, delle quali, comunque, rinuncia ad avvalersi;

3 – DICHIARA

che la presente garanzia avrà validità dal 1° ottobre 2010 e si estinguerà dopo tre mesi dalla cessazione del servizio di trasporto per qualunque causa.

4 – PRENDE ATTO

che per eventuali controversie riguardanti l'interpretazione e l'escussione della presente garanzia finanziaria è competente in via esclusiva il Foro di Torino.

Il legale rappresentante

(nome, timbro e firma)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del codice civile si approvano specificatamente i punti: 1 (pagamento a semplice richiesta e rinuncia a proporre eccezioni), 2 (rinuncia ad avvalersi del disposto degli articoli 1955 e 1957 del codice civile), 3 (validità della garanzia), 4 (foro competente).

Il legale rappresentante

(nome, timbro e firma)
